## Illegittima assegnazione di un'area in un agglomerato industriale per l'insediamento di un impianto di produzione di *compost* di qualità da matrici organiche

T.A.R. Basilicata, Sez. I 4 maggio 2021, n. 357 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Latte Rugiada S.r.l., Società Agricola Bradano River di Squicciarini Vito e C. s.s. e Azienda Agricola Squicciarini Antonio (avv.ti D'Aloia, Gastaldo e Leone) c. Consorzio per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Assegnazione di un'area in un agglomerato industriale per l'insediamento di un impianto di produzione di *compost* di qualità da matrici organiche - Aziende agricole e zootecniche insediate nella zona industriale - Illegittimità dell'assegnazione.

(Omissis)

## **FATTO e DIRITTO**

- 1. Con il ricorso in esame, depositato in data 23/12/2016, le deducenti aziende agricole e zootecniche insediate nella zona industriale del Comune di Irsina hanno impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha disposto l'assegnazione, in favore di Alsun S.r.l., di un lotto della predetta area per l'insediamento di un impianto di produzione di *compost* di qualità da matrici organiche.
- 1.1. La conoscenza del provvedimento impugnato è avvenuta, secondo quanto dedotto dalle ricorrenti, solo in data 6/10/2016, a seguito della sua pubblicazione in uno agli atti relativi all'istanza di V.I.A.-A.I.A. presentata dall'odierna controinteressata, alla Regione Basilicata, per l'autorizzazione dell'attività industriale in questione.
- 1.2. L'impugnazione è affidata a plurime contestazioni.
- 2. Né il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, né la controinteressata Alsun s.r.l., benché ritualmente intimati, si sono costituiti in giudizio.
- 3. All'udienza pubblica del 28/4/2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
- 4. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la dedotta violazione dell'obbligo di istruttoria e di motivazione in relazione al profilo contemplato nell'art. 3 del Regolamento consortile in materia di assegnazione dei suoli, secondo cui l'autorizzazione di nuovi insediamenti all'interno dell'area industriale deve avvenire, tra l'altro, in ossequio al principio di salvaguardia, tenuto conto cioè della natura dell'iniziativa e della sua incidenza sulla situazione insediativa esistente. Il che sottende, per tutta evidenza, una valutazione delle caratteristiche dell'attività di nuovo avvio al fine di verificarne, in concreto, la compatibilità con la vocazione delle realtà imprenditoriali già operanti nel distretto produttivo.

Ed invero, il provvedimento *sub iudice* non contiene alcun riferimento a detta fondamentale valutazione che, oltreché prescritta in generale dalla pertinente normativa settoriale (cfr. art. 3 del Regolamento di assegnazione dei suoli), si rivela tanto più necessaria, nel caso in esame, se si tiene conto dell'obiettiva preesistenza e prossimità, rispetto all'opificio di nuovo insediamento, di aziende – quali quelle ricorrenti – dedite ad attività produttive (di lavorazione di prodotti alimentari) con le quali la nuova (destinata al compostaggio di rifiuti) presenta *ictu oculi* profili di potenziale interferenza, dunque meritevoli di un'attenta ponderazione istruttoria (in specie erroneamente pretermessa).

Non sono invece positivamente scrutinabili le censure riguardanti, a vario titolo, aspetti di ipotizzato contrasto dell'insediamento produttivo in questione con prescrizioni ambientali e paesaggistiche, atteso che ogni pertinente valutazione deve intendersi rimessa alla Regione Basilicata, nell'ambito del procedimento di autorizzazione dell'attività produttiva in questione, che - a quanto è dato desumere - è tuttora *in itinere*.

- 5. A quanto dianzi esposto consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato.
- 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

(Omissis)

